



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 aprile 2010
(OR. en)**

8669/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0223 (COD)**

**ENER 104
ENV 218
CODEC 324**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 aprile 2010
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 165 definitivo.

All.: COM(2010) 165 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.4.2010
COM(2010)165 definitivo

2008/0223 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
relativa alla**

**posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una proposta
modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico
nell'edilizia (rifusione)**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
relativa alla**

**posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una proposta
modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico
nell'edilizia (rifusione)**

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio 13 novembre 2008
(COM(2008) 780 — COD/2008/0223):

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	13 maggio 2009
Data del parere del Comitato delle regioni:	24 aprile 2009
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	23 aprile 2009
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:	14 aprile 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia ("direttiva EPBD") è chiarire e semplificare alcune disposizioni, ampliare il campo di applicazione e rafforzare l'efficacia di alcune disposizioni nonché conferire un ruolo di primo piano al settore pubblico. Gli obiettivi e i principi dell'attuale direttiva sono mantenuti e compete sempre agli Stati membri stabilire i requisiti concreti in materia di rendimento energetico.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

Il testo della posizione negoziata del Consiglio è, in sostanza, in linea con la proposta della Commissione e può quindi essere approvato.

3.2. Accordo sulla posizione del Consiglio in fase di prima lettura

La posizione negoziata del Consiglio è il risultato di negoziazioni interistituzionali in due fasi. La prima fase ha riguardato la sostanza della proposta, mentre la seconda si è concentrata

sull'adattamento della proposta al trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli atti delegati ed esecutivi (articoli 290 e 291 TFUE) e la base giuridica.

Per quanto riguarda la sostanza della proposta, il 30 novembre 2009 Herbert Reul, il presidente del comitato ITRE ha confermato l'accordo del Parlamento europeo sul testo che era stato concordato in occasione del dialogo a tre, tenutosi il 17 novembre 2009, e approvato dal Coreper il 20 novembre 2009.

Per quanto riguarda l'adattamento della proposta al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il compromesso concordato è stato approvato dal Coreper il 24 marzo 2010 e confermato dal presidente Reul del comitato ITRE del Parlamento europeo il 25 marzo 2010. La posizione negoziata del Consiglio è stata adottata formalmente con procedura scritta il 14 aprile 2010.

I principali punti di negoziazione su cui è stato raggiunto un accordo sono indicati in appresso.

Modifica della base giuridica (preambolo): vista l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i colegislatori hanno concordato di modificare la base giuridica facendo riferimento all'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE. All'articolo 1 è stato aggiunto un paragrafo in cui si sottolinea che la direttiva stabilisce requisiti minimi che non impediscono agli Stati membri di mantenere o adottare misure più rigorose. La Commissione concorda con questi cambiamenti, che non modificano l'iter decisionale applicabile.

Disposizioni riguardanti gli atti delegati ed esecutivi (articoli da 22 a 26): la direttiva delega poteri alla Commissione per adottare il quadro metodologico comparativo di cui all'articolo 5 (entro il 30 giugno 2011) e adattare al progresso tecnico (punti 3 e 4 dell'allegato I) per un periodo di 5 anni — rinnovato automaticamente — a seguito dell'entrata in vigore della direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento e sollevare obiezioni in merito all'atto delegato entro 2 mesi dalla notifica, con la possibilità di chiedere una proroga di altri 2 mesi. Su richiesta del Parlamento europeo è stata inclusa una dichiarazione della Commissione riguardante la notifica di atti delegati durante i periodi di vacanza delle istituzioni, insieme a una dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che stabilisce che le disposizioni della direttiva in oggetto non costituiscono un precedente sulle loro posizioni sugli atti delegati (cfr. l'allegato I).

La Commissione è inoltre tenuta ad adottare un atto esecutivo, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, per istituire un piano di certificazione volontaria comune per il rendimento energetico dell'edilizia non residenziale (articolo 10, paragrafo 9).

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e quadro metodologico comparativo (articolo 5 e allegato III): la Commissione svilupperà una metodologia comparativa per i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico nell'edilizia. Gli Stati membri giustificheranno gli eventuali scarti significativi e presenteranno un piano che delinea le misure adeguate da adottare.

Edifici esistenti (articolo 7): questa disposizione è stata rafforzata imponendo che tutti gli edifici esistenti che sono sottoposti a una ristrutturazione importante soddisfino i requisiti in materia di rendimento energetico e che tali requisiti siano definiti anche per gli elementi di costruzione.

Sistemi tecnici per l'edilizia (articolo 8): una nuova disposizione impone la definizione di requisiti di rendimento energetico per i sistemi tecnici per l'edilizia (per es. impianti di riscaldamento, per l'acqua calda e per il condizionamento dell'aria).

Edifici per i quali i consumi energetici sono quasi nulli (articolo 9): è stato raggiunto un consenso sulla definizione degli "edifici per i quali i consumi energetici sono quasi nulli" e sulla necessità di sviluppare piani nazionali per aumentarne il numero. Gli Stati membri assicurano che entro il 31.12.2018 gli edifici nuovi occupati da, e di proprietà di, enti pubblici e entro il 31.12.2020 gli altri edifici nuovi siano "edifici per i quali i consumi energetici sono quasi nulli".

Incentivi finanziari e barriere di mercato (articolo 10): questo nuovo articolo è stato incluso per evidenziare l'importanza di un finanziamento adeguato. Gli Stati membri elaborano un elenco di misure esistenti e proposte e la Commissione presenta un'analisi dei fondi disponibili. Una dichiarazione della Commissione sul finanziamento per il rendimento energetico nell'edilizia indica il suo ruolo nel sostenere l'uso di strumenti di finanziamento per realizzare un settore edilizio efficiente dal punto di vista dei consumi energetici e a basse emissioni di carbonio (*cfr. l'allegato II*).

Attestati di certificazione energetica (articoli da 11 a 13): questa disposizione è stata rinforzata migliorando il contenuto dei certificati, rafforzando l'obbligo di esporre il certificato negli edifici pubblici e rendendo obbligatoria negli annunci immobiliari l'indicazione del rendimento definito sul certificato.

Ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria (articoli da 14 a 16) ed esperti indipendenti e sistemi di controllo (articolo 18 e allegato II): una maggiore flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda l'ispezione degli impianti di condizionamento d'aria è accompagnata dal requisito di assicurare sistemi di controllo indipendenti per i certificati e le relazioni di ispezione riguardanti gli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

Clausola di riesame (articolo 19): la clausola di riesame è stata resa più specifica fissando una data per la valutazione della direttiva (1.1.2017).

Recepimento (articolo 28): l'adozione di misure di recepimento da parte degli Stati membri è stata cambiata in "due anni dopo l'entrata in vigore" della direttiva. Le date di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la maggior parte delle disposizioni della direttiva sono ora "due anni e sei mesi" e "tre anni" dopo l'entrata in vigore della direttiva. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, alle unità singole affittate è concesso un periodo supplementare (fino al 31.12.2015).

4. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio risponde alle finalità della proposta iniziale della Commissione. Pertanto, la Commissione ne approva il testo.

**Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
relativa all'articolo 290 del TFUE**

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non incidono sulla futura posizione delle istituzioni in merito all'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o di atti legislativi individuali contenenti siffatte disposizioni".

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione europea nota che, ad eccezione dei casi in cui l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica di atti delegati tiene conto dei periodi di vacanza delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio riescano a esercitare le loro prerogative entro i limiti stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è pronta ad agire di conseguenza".

Dichiarazione della Commissione sul finanziamento dell'efficienza energetica nell'edilizia

"La Commissione sottolinea il ruolo fondamentale degli strumenti finanziari per garantire la transizione del settore edilizio europeo verso un settore di attività efficiente dal punto di vista energetico e a basse emissioni di carbonio. La Commissione continuerà a incoraggiare gli Stati membri a fare ampio uso dei fondi disponibili a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (attualmente è possibile utilizzare fino al 4% delle quote totali nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, pari a 8 miliardi di euro, per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili nel settore edilizio, oltre al sostegno finanziario non limitato già disponibile per le energie sostenibili negli edifici pubblici e commerciali/industriali) e fornirà sostegno agli Stati membri per favorire un uso migliore di tutti i fondi e finanziamenti disponibili che possono agevolare un effetto leva per incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica.

In aggiunta, la Commissione esaminerà la possibilità di sviluppare ulteriormente tutte le iniziative esistenti, fra cui l'iniziativa "Città intelligenti"¹ o l'uso del bilancio "Energia intelligente — Europa II", ad esempio per condividere le conoscenze e per fornire assistenza tecnica per istituire fondi nazionali rinnovabili.

Inoltre, la Commissione preparerà una sintesi e un'analisi dei meccanismi di finanziamento attualmente in uso negli Stati membri e terrà conto dei risultati per cercare di diffondere le migliori pratiche in tutta l'UE.

Infine, a seguito dell'analisi di cui all'articolo [9 *bis*, paragrafo 4], della direttiva [2010/XXX/CE], la Commissione rifletterà sul possibile sviluppo di incentivi finanziari in futuro (anche in relazione agli strumenti comunitari di cui all'articolo 9 *bis*, paragrafo 4, lettera a)) e sul loro uso ottimale per gli investimenti nell'efficienza energetica migliorata nell'edilizia."

¹ Piano SET, COM(2009) 519.